

DELIBERA N. 252/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ IL TREDICI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “IL 13”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 38, COMMA 9, E NELL’ART. 36-BIS,
COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005,
N. 177, NONCHE’ PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI
CUI ALL’ART. 3, COMMA 5, DELL’ALLEGATO A
ALLA DELIBERA N.538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONI CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA NN. 02/2019 -
03/2019 - 04/2019; PROCEDIMENTI AGCOM RIUNITI NN. 32/19/MRM-CRC,
33/19/MRM-CRC e 34/19MRM-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 novembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.”*;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni”* e, in particolare, l’Allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro”*;

VISTO l’accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la “*Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, di cui all’art. 4 dell’accordo quadro 2018, tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia, firmata nel mese di dicembre 2017, con la quale l’Autorità delega il CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia in materia di attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale”*;

VISTO l'art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia, con nota del 26 aprile 2019 (prot. n. 0181582) ha trasmesso agli Uffici di questa Autorità i risultati conclusivi dell’attività di monitoraggio svolta sulla programmazione del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Il 13*” della società Il Tredici S.r.l., comunicando di aver rilevato dall’esame dei palinsesti mandati in onda nella settimana compresa tra il 29 ottobre ed il 4 novembre 2018 dal citato servizio, presunte violazioni alle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive ed in particolare alle prescrizioni inerenti la riconoscibilità del messaggio pubblicitario e la sua distinguibilità dal contenuto editoriale, nonché presunte violazioni alle norme sui limiti di affollamento orario di pubblicità.

Esaminati i risultati del monitoraggio, il CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, ha accertato, giusta relazione del 26 marzo 2018- prot. n. 0001784, la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di procedimenti sanzionatori ed ha emesso, nei confronti della società Il Tredici S.r.l. i seguenti provvedimenti:

- I. Atto di Contestazione n. 2/2019 del 28 marzo 2019, notificato in pari data, con il quale ha contestato alla predetta società la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso comunicazioni pubblicitarie non riconoscibili all’interno di un contesto apparentemente informativo.

In particolare, durante il notiziario del giorno 3 novembre 2018 dalle ore 19.52.50 alle ore 15.55.15, è andato in onda un servizio relativo ad una macelleria di Pordenone in cui il nome del titolare è citato più volte, l’esercente viene presentato come un amico di vecchia data, i prodotti della vetrina sono inquadrati ripetutamente mentre ne viene descritta la bontà, e, oltre alla attività di vendita sono indicati i servizi gastronomici offerti e gli orari, risultando il servizio difforme da un programma di informazione propriamente detto, e, di contro, riconducibile ad un *format* tipico della comunicazione commerciale audiovisiva.

- II. Atto di Contestazione n. 3/2019 del 28 marzo 2019, notificato in pari data, con il quale è stata contestata la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3,

comma 5, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, recante "*Regolamento in materia di pubblicità televisive e televendite*", per aver trasmesso uno *spot* pubblicitario nel corso del quale è stato fatto un richiamo espresso ad un giornalista che presenta regolarmente il telegiornale ed altre rubriche di attualità.

Specificamente, durante tutta la settimana oggetto di monitoraggio, e ripetutamente durante la programmazione giornaliera, è andato in onda uno *spot* promozionale avente ad oggetto lo studio dentistico del dott. Adriano Obersel, in cui è perfettamente riconoscibile il giornalista, nonché presentatore del telegiornale e direttore del "Il 13", Gigi Di Meo, inquadrato svariate volte mentre viene sottoposto a cure odontoiatriche.

III. Atto di Contestazione n. 4/2019 del 28 marzo 2019, notificato in pari data, con il quale è stata contestata la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver riscontrato il superamento, nelle date ed orari di seguito indicati, dei limiti di affollamento orario per la trasmissione di messaggi pubblicitari eccedenti i limiti consentiti:

- . 29 ottobre 2018:
fascia oraria 14.00-15.00: percentuale 28,444%
- . 30 ottobre 2018:
fascia oraria 23.00-24.00: percentuale 28,561%
- . 31 ottobre 2018:
fascia oraria 00.00-01.00: percentuale 27,222%
fascia oraria 01.00-02.00: percentuale 28,522%
fascia oraria 02.00-03.00: percentuale 26,85%
fascia oraria 03.00-04.00: percentuale 28,244%
fascia oraria 04.00-05.00: percentuale 26,989%
fascia oraria 05.00-06.00: percentuale 28,494%
fascia oraria 08.00-09.00: percentuale 35,667%
fascia oraria 11.00-12.00: percentuale 28,467%
fascia oraria 13.00-14.00: percentuale 39,256%
fascia oraria 17.00-18.00: percentuale 30,95%
fascia oraria 21.00-22.00: percentuale 28,533%
fascia oraria 23.00-24.00: percentuale 28,633%
Affollamento giornaliero: percentuale 26,169%
- . 01 novembre 2018:
fascia oraria 01.00-02.00: percentuale 28,633%
fascia oraria 03.00-04.00: percentuale 28,633%
fascia oraria 05.00-06.00: percentuale 28,661%
fascia oraria 09.00-10.00: percentuale 27,728%
fascia oraria 11.00-12.00: percentuale 30,161%
fascia oraria 14.00-15.00: percentuale 28,578%
fascia oraria 16.00-17.00: percentuale 30,9%
fascia oraria 17.00-18.00: percentuale 28,494%



fascia oraria 21.00-22.00: percentuale 28,522%
fascia oraria 23.00-24.00: percentuale 28,272%

. 02 novembre 2018:

fascia oraria 01.00-02.00: percentuale 28,578%
fascia oraria 03.00-04.00: percentuale 38%
fascia oraria 05.00-06.00: percentuale 32,817%
fascia oraria 09.00-10.00: percentuale 32,823%
fascia oraria 11.00-12.00: percentuale 33,828%
fascia oraria 14.00-15.00: percentuale 28,811%
fascia oraria 16.00-17.00: percentuale 33,311%
fascia oraria 17.00-18.00: percentuale 29,022%
fascia oraria 21.00-22.00: percentuale 42,378%
fascia oraria 23.00-24.00: percentuale 41,767%

. 03 novembre 2018:

fascia oraria 01.00-02.00: percentuale 40,678%
fascia oraria 03.00-04.00: percentuale 37,667%
fascia oraria 05.00-06.00: percentuale 37,706%
fascia oraria 03.00-04.00: percentuale 28,244%
fascia oraria 09.00-10.00: percentuale 37,617%
fascia oraria 11.00-12.00: percentuale 27,217%
fascia oraria 12.00-13.00: percentuale 28,761%
fascia oraria 14.00-15.00: percentuale 37,228%
fascia oraria 13.00-14.00: percentuale 39,256%
fascia oraria 16.00-17.00: percentuale 27,217%
fascia oraria 17.00-18.00: percentuale 38,05%
fascia oraria 21.00-22.00: percentuale 33,511%
fascia oraria 23.00-24.00: percentuale 31,194%
Affollamento giornaliero: percentuale 25,416%

. 04 novembre 2018:

fascia oraria 01.00-02.00: percentuale 35,739%
fascia oraria 03.00-04.00: percentuale 34,289%
fascia oraria 05.00-06.00: percentuale 34,289%
fascia oraria 08.00-09.00: percentuale 29,172%
fascia oraria 11.00-12.00: percentuale 37,633%
fascia oraria 13.00-14.00: percentuale 29,171%
fascia oraria 16.00-17.00: percentuale 36,644%
fascia oraria 17.00-18.00: percentuale 27,828%
fascia oraria 21.00-22.00: percentuale 33,833%
fascia oraria 23.00-24.00: percentuale 35,7%

2. Deduzioni della società

La società Il Tredici S.r.l. ha presentato memorie giustificative rappresentando quanto segue:

- I. Quanto all'atto di Contestazione n. 2/2019 del 28 marzo 2019, con nota prot. n. 0002115 del 5 aprile 2018 ha riferito che: *“la macelleria in questione propone un servizio ai clienti non conosciuto in altre macellerie [...] in quanto cucina pietanze su richiesta del cliente [...]. Le immagini di corredo sono state realizzate dal nostro operatore e non indicano indirizzi o numeri telefonici. Il fine non è di lucro ma esaltare il territorio [...]”*;
- II. In relazione all'atto di Contestazione n. 3/2019 del 28 marzo 2019, con nota prot. n. 0002109 del 5 aprile 2018, la società in questione ha rappresentato quanto segue: *«il direttore del “Il 13”, Gigi Di Meo, riferisce che “Effettivamente in due immagini appaio di nuca ed in modo brevissimo [...]. Ciò in quanto non vi erano pazienti disposti a firmare la liberatoria, non ricevendo nulla in cambio»*;
- III. Per quanto concerne, infine, l'atto di Contestazione n. 4/2019 del 28 marzo 2019, con nota prot. n. 0002109, del 5 aprile 2018, la predetta società ha affermato che *“da verifiche effettuate risulta che il superamento dei previsti limiti percentuali (25%) di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari è avvenuto a causa di problemi legati alla messa in onda della programmazione su due diversi LCN 13 e 605, con la conseguenza che il computer non correggeva quanto contestato a causa di problemi legati all'assemblaggio e al disco rigido [...]”*.

A conclusione dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia, nell'adunanza del 19 aprile 2019, con deliberazioni nn. 14/2019, 15/2019 e 16/2019, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate e ha proposto a questa Autorità la prosecuzione dei procedimenti con l'irrogazione della sanzione.

3. Valutazioni dell'Autorità

La Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 18 luglio 2019, ha disposto, al fine di acquisire documentazione istruttoria rilevante ai fini del procedimento, ulteriori approfondimenti, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della delibera n. 410/14/CONS. La richiesta di approfondimenti formulata dall'organo collegiale ha determinato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della delibera n. 410/14/CONS, la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, nel rilevare che il CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia ha avviato tre procedimenti sanzionatori nei confronti del medesimo fornitore di servizi media audiovisivi aventi ad oggetto la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nelle stesse giornate sul medesimo servizio di media audiovisivo, si ritiene preliminarmente di procedere alla trattazione congiunta dei procedimenti sanzionatori avviati con le contestazioni nn. 02/2019, 03/2019, 04/2019 che, sebbene avviati separatamente dal CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia, presentano evidenti profili di connessione soggettiva in quanto emessi nei confronti del medesimo soggetto (società Il Tredici S.r.l.) per la programmazione della stessa emittente (“Il 13”), ed oggettiva poiché la fattispecie costitutiva delle presunte violazioni contestate riguarda, nella totalità dei casi esaminati, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, in particolare relative alla disciplina della pubblicità per le quali è previsto

il medesimo presidio sanzionatorio ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 51, comma 1, lett. c), comma 2, lett. a) e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nonché il medesimo periodo di tempo.

Questa Autorità, dunque, esaminata la documentazione istruttoria, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia di sanzionare la predetta società per la violazione delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate. Nel merito si rileva, infatti, dimostrata da parte della società Il Tredici S.r.l. la violazione delle seguenti disposizioni:

- . art. 36-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso comunicazioni pubblicitarie non riconoscibili all'interno di un contesto apparentemente informativo. Ciò che rileva, infatti, nella fattispecie *de qua* è il dato fattuale, la circostanza, cioè, che nell'ambito di un notiziario non possono essere inserite immagini di prodotti o attività commerciali ricollegabili ai soggetti intervistati. Conseguentemente, questa Autorità ravvisa il carattere pubblicitario dei messaggi trasmessi e la non riconoscibilità e non distinguibilità dello stesso dal contenuto editoriale. Costante giurisprudenza, infatti, (cfr. TAR Lazio sez. III, 17 gennaio 2007, n. 308) considera *“comunicazione commerciale occulta ai sensi dell'art. 2, lett. gg) e 36-bis, comma 1, lett. a) del D.lgs. 177 del 2005 l'esibizione o la citazione a fini promozionali di beni, servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un contesto comunicazionale informativo o di intrattenimento, allorché sussistano inquadrate indugi in maniera innaturale sull'immagine commerciale ed inserite in modo artificioso nell'ambito del servizio, tali da non essere plausibilmente giustificabili in ragione di particolari esigenze artistiche o narrative”*;
- . art. 3, comma 5, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si accerta che la partecipazione all'interno della telepromozione del giornalista del notiziario televisivo integra gli estremi della violazione di cui all'art. 3, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;
- . art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver superato, nella settimana 29 ottobre-4 novembre 2018, nelle fasce orarie indicate nell'atto di contestazione n. 04/2019 del CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia, i previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari. Infatti, la circostanza per la quale *“il superamento di detti limiti sarebbe avvenuto a causa a causa di un problema al disco rigido che ha portato ad un non corretto assemblaggio della programmazione”* non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che la pubblicità non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione;

RITENUTO di procedere, per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, alla riunione e trattazione congiunta dei procedimenti di cui

sopra che si pongono tra loro in rapporto di connessione soggettiva ed oggettiva, con riferimento sia alla materia trattata che ai beni giuridici protetti, oltre che sul terreno procedurale e di garanzia di tutela dell'agente, con riferimento alle sanzioni irrogabili;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, *lett. a*), del d.lgs. n. 177/05, *“le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 5 dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, recante *“Regolamento in materia di pubblicità televisiva e impegni”*, sancisce che *“i messaggi pubblicitari non possono fare richiamo, né visivamente, né oralmente a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità”*;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 9 dell'art. 38 del d.lgs. n. 177 del 2005, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”*;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate nel corso di sette giornate di programmazione televisiva, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori che non percepiscono in modo immediato lo scopo promozionale di quanto trasmesso e che hanno determinato a favore della società *de qua* un indebito vantaggio economico.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società in esame, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna,

anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società, che presenta nell'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2018 (fonte: Infocamere), una perdita d'esercizio, si ritiene congruo determinare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 7 giornate di programmazione televisiva (n. 7) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

alla società Il Tredici S.r.l., con sede legale in Pordenone, via della Motta n. 13, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Il 13", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 252/19/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 252/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone